

Allegato A) alla Determinazione n. 110/AMM del 05/10/2022

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACKS INSTALLATI NEI LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA PER IL PERIODO 1.12.2022/30.11.2026.

CIG: Z81379C4FE

Con la presente scrittura privata la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, con sede in Brescia Via Einaudi n. 23, di seguito indicata per brevità come "Camera", in persona di Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/08/1964, che agisce nel presente atto quale dirigente dell'area amministrativa e rappresentante negoziale in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio di Brescia con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, di seguito indicata per brevità come "Camera"

e

il fornitore _____, in persona di _____, C.F. _____, nato a _____ il _____, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del fornitore _____, con sede in _____ Via _____, n. _____, P.IVA _____, di seguito indicata per brevità come "Fornitore", quale Legale Rappresentante della stessa

Premesso

che con determinazione n. __/AMM del _____ è stata avviata la procedura per la concessione del servizio di cui trattasi;

che con determinazione n. ____/AMM del _____ è stato concesso il servizio all'impresa _____.

In esecuzione dei citati provvedimenti e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto dell'atto

Il presente atto ha per oggetto il servizio di somministrazione di bevande ed alimenti mediante distributori automatici di proprietà del fornitore, concessi in comodato d'uso gratuito ed installati nei locali della Camera precisati ai successivi articoli.

Art.2 - Norme regolatrici del servizio

Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal disciplinare e dal presente atto;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal presente contratto.

Art.3 - Descrizione del servizio

Il fornitore si impegna a rifornire gli uffici camerali dei seguenti distributori da installare:

- piano I: n. 1 distributore bevande calde, n. 1 distributore per bevande fredde e snacks, 1 distributore di caffè in grani.

L'Ente si assume l'obbligo di fornire l'energia

elettrica e l'acqua necessarie per il corretto funzionamento dei distributori. Eventuali danni prodotti ai distributori a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua non potranno essere addebitati all'Ente.

Art. 4 - Prezzi

Prima chiavetta/tessera	gratuita
Ogni successiva ulteriore chiavetta/tessera	€ _____

Descrizione del prodotto (bevande calde, fredde, snack)	Prezzo con chiave/tes sera	Prezzo con moneta
Tè caldo		
Cappuccino		
Cioccolato		
Orzo		
Caffè decaffeinato		
Caffè miscela "bar" (espresso, lungo, macchiato)		
Caffè equo e solidale (espresso, lungo, macchiato)		
Coca Cola cl 33		
Aranciata S.Pellegrino cl 33		
Chinotto cl 33		
Yogurt da bere vari gusti gr. 200		
ESTATHE' bicchierino limone e pesca		
Acqua naturale e gasata (bott. cl.50)		
Succhi di frutta gusti vari (tetrapack ml 200)		
Succhi di frutta senza zucchero gusti vari (tetrapack ml 200)		

Spremuta (gusti vari, quali: ananas/arance) tetrapack ml. 200		
---	--	--

Nel prezzo dei prodotti erogati è incluso:

- bicchieri e palette in materiale compostabile ai sensi della norma comunitaria UNI EN 13432:2002 e zucchero;
- servizio di manutenzione e/o sostituzione del distributore ove ritenuto necessario dal fornitore;
- tutti i costi diretti ed indiretti che il fornitore dovrà sostenere per l'espletamento del servizio.

I distributori saranno attrezzati con gettoniera rendiresto, modalità di pagamento: moneta, banconote, sistema cashless a chiave/tessera e App.

Art.5 - Durata

Il presente contratto ha durata dal 1.12.2022, o comunque dal momento dell'effettiva collocazione dei distributori, al 30.11.2026. Ai sensi di legge il presente contratto non è tacitamente rinnovabile e pertanto si intende disdettato alla naturale scadenza.

Art.6 - Revisione prezzi

I prezzi potranno essere variati annualmente su richiesta scritta del fornitore, sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, relativi all'anno precedente.

In nessun caso potranno essere richieste ulteriori e diverse revisioni economiche.

Art.7 - Controlli

La Camera avrà facoltà di controllare, o far controllare, i prodotti nei distributori, al fine di verificare la loro rispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta e nelle norme di legge.

Art.8 - Collaudo

Il Dirigente camerale responsabile dell'Area amministrativa, o suo delegato, in seguito all'installazione dei distributori, procederà al loro collaudo.

Art.9 - Obblighi del fornitore

Il fornitore dovrà:

- provvedere, a propria cura e spese, alla consegna ed alla installazione nei locali indicati dall'Ente, attualmente situati ai primo piano della sede camerale, di:
 - n.1 distributori bevande calde
 - n.1 distributore bevande fredde e snack;
 - n.1 una macchina per caffè espresso automatica (gratuito per gli utenti);
- provvedere, entro 48 ore dalla richiesta, ad ogni intervento di assistenza tecnica volto a mantenere efficienti e funzionanti i distributori, sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione - gli interventi di manutenzione ordinaria saranno in numero illimitato, volti a garantire la costante efficienza ed il costante funzionamento dei distributori;
- fornire qualsiasi parte o componente dei distributori che si rendesse necessario

sostituire, per qualsiasi motivo, al fine di assicurare l'efficienza degli stessi, garantendo che non si verificano fermi macchina per mancanza di materiali di consumo;

- provvedere al ritiro e allo smaltimento, a proprie cure e spese, dei materiali di consumo esausti, da eseguirsi nel rispetto delle norme di legge in tema di smaltimento rifiuti speciali;
- collocare idonei raccoglitori di rifiuti accanto ai distributori, al fine di provvedere alla raccolta differenziata e al corretto conferimento dei rifiuti delle varie frazioni, come previsto dalla regolamentazione del Comune di Brescia, attualmente consistenti in contenitori per vetro/lattine, carta, plastica;
- garantire un servizio di assistenza in modo da assicurare il periodico rifornimento dei prodotti in tutti i distributori installati;
- dare espressa garanzia dei materiali contro i vizi di fabbricazione. I distributori dovranno avere caratteristiche a norma con le vigenti disposizioni antinfortunistiche;
- avere stipulato una copertura assicurativa, con primaria società di assicurazione, per i rischi derivanti dall'espletamento del servizio appaltato, che dovrà essere espressamente indicato tra le attività assicurate in polizza. Tale assicurazione dovrà garantire i danni che il fornitore, e/o il personale utilizzato per il servizio, potrebbe arrecare a terzi in genere - persone, cose ed animali - con un massimale

unico non inferiore a € 1.000.000,00.

La sopracitata polizza dovrà contenere altresì la copertura della Responsabilità personale degli operatori, del fornitore, che presteranno il servizio, nonché i danni causati ai consumatori da alimenti e bevande.

Il fornitore dichiara altresì di esonerare la Camera di Commercio di Brescia da qualsiasi responsabilità per danni arrecati ai distributori automatici;

- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, della Legge sull'Igiene e sicurezza dei prodotti alimentari, per il quale è stato redatto il Manuale Haccp, nel quale si denunciano le funzioni igienico-sanitarie seguite nello svolgimento del servizio e di quant'altro previsto in materia di norme e regolamenti in vigore nel periodo del servizio;
- provvedere all'installazione, a propria cura e spese, in comodato d'uso gratuito per tutta la durata contrattuale, di una macchina per caffè espresso automatica (erogazione con comando a pulsante) con caffè in grani macinato all'istante, con relativa fornitura gratuita di bicchierini e di almeno n. 15 Kg di caffè in tutto il periodo contrattuale per il piano direzionale;
- provvedere, su richiesta dell'Amministrazione, alla ricollocazione dei distributori in altro luogo o piano, sempre e comunque all'interno del palazzo della sede camerale;
- trasmettere, con cadenza annuale, un resoconto

sui consumi delle bevande calde e fredde e degli snacks, ed il fatturato degli stessi, evidenziando ubicazione distributori, erogazioni effettuate e totale consumi, oppure fornire l'accesso ad un portale per la visualizzazione e lo scaricamento dei dati.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art. 11 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.)

Per la tipologia del servizio oggetto del contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.

Art. 12 - Responsabilità

Il fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose da traslocare o già esistenti nei locali, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. Il fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli

obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri. Il fornitore si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Il fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 13 - Risoluzione anticipata

La Camera avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento a mezzo pec con preavviso di almeno 10 giorni di calendario, la risoluzione anticipata parziale o totale del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, i beni di proprietà del fornitore dovranno essere tempestivamente restituiti.

Art. 14 - Uso dei beni in comodato

I distributori automatici e quelli da tavolo sono concessi dal fornitore in comodato d'uso gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1803 e seguenti del Codice Civile. Il comodatario è tenuto a custodirli e conservarli con diligenza e

si impegna ad utilizzarli in conformità alle norme tecniche ed alle indicazioni fornite.

La manutenzione tecnica dei materiali è assicurata da personale specializzato incaricato dal fornitore, il quale si impegna a mantenere in buono stato di funzionamento i distributori automatici installati durante tutta la durata del contratto.

Art.15 - Inalienabilità dei beni in comodato

Il comodatario si obbliga a non disporre dei beni concessi in comodato d'uso gratuito e, pertanto, a non venderli, alienarli a qualunque titolo, concederli in comodato o in garanzia, etc.: il comodatario si obbliga ad avvisare tempestivamente il fornitore nel caso in cui i suddetti materiali, in tutto o in parte, per qualunque causa, subissero danni o fossero requisiti o sottratti, esibendo a chiunque il presente atto ed opponendogli la proprietà del fornitore.

Art.16 - Obblighi di riservatezza

Il fornitore considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro.

In ottemperanza alle normative del D.Lgs n. 196/2003, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

Art. 17 - Dati personali

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di

trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;
- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it;
- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;
- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;

- Diritti dell'interessato: in ogni momento, il Fornitore potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art.18 - Imposte e registrazione

E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula, dietro versamento della quota spettante al Professionista. In caso di mancato rimborso da parte del Professionista, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II art. 1 lettera b) del DPR 26/04/1986 n. 131 il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art.19 - Domicilio delle parti

Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e il fornitore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art.20 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del presente atto è competente il

Giudice ordinario del Foro di Brescia.

La Camera di Commercio

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

Il Fornitore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del del C.C.,
si approvano espressamente:

- art. 20 - (Controversie)

Il fornitore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)